



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI

N. 4 del 12/06/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 - ART. 191 DEL D. LGS

OGGETTO: 152/2006 - DITTA ALMA ECOLOGIA SRL. - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la L.R. Puglia 20 agosto 2012 n. 24, relativa al "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali", reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

- la normativa sopra richiamata ha previsto che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento siano erogati all'interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi e, in particolare, che quelli relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in ambiti di raccolta ottimale – A.R.O. – la cui perimetrazione è stata definita con deliberazione di Giunta regionale n. 2147/2012;

- il Comune di Pulsano, sulla base della richiamata DGR 23.10.2012 n. 2147, recante "Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale" e ss.mm.ii., è compreso all'interno dell'ARO 5/TA;

- l'ARO 5/TA, ha maturato un ritardo, per cause non riconducibili a questo Ente, relativamente alle scadenze temporali previste per l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nell'intero ambito di appartenenza; successivamente, con D.G.R. n. 1781/2022, n.1027/2022 e n.88/2023, la Giunta Regionale, ha attivato le procedure sostitutive, nominando all'uopo un Commissario ad acta, che ha poi conferito l'incarico per la progettazione dei servizi d'Ambito, in corso di elaborazione;

- l'art. 24 della L.R. n. 24/2012, al comma 2, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016, dispone che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale, aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con **DD.LL.PP. n. 389 del 29/11/2022** si procedeva ad aggiudicare definitivamente il "SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE – GARA PONTE" - CIG 90673169DD alla ditta SOCIETÀ SEA - SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L.;

- con **DD.LL.PP. n. 172 del 26/05/2023** si procedeva ad autorizzare l'espletamento di alcuni servizi in subappalto alla ditta ALMA ecologia srl;

- con **DD.LL.PP. n. 156 del 30/04/2024** si procedeva alla "PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA TRA LA SOCIETÀ SEA -

SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L. E LA SOCIETÀ AL.MA. ECOLOGIA SRL – CIG: 90673169DD.", autorizzando la società AL.MA. ECOLOGIA srl, avente sede a Corato (BA) in Via Savonarola n.9 - P. IVA 08689750720, al subentro, a far data **1° maggio 2024**, nella titolarità del contratto **Rep. 370 del 18.05.2023**, dichiarando consequenzialmente la cessazione del subappalto di cui alla **DD.LL.PP. n.172/2023**;

Richiamato il Verbale di presa in carico del Servizio a far data dal **13/06/2023**, per anni 2 (due), dunque sino al **12/06/2025**;

Considerato che:

-l'Amministrazione Comunale di Pulsano stipulava il relativo contratto **Rep. n. 370 del 18/05/2023**, con la ditta SEA - SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L., per il periodo dal **13/06/2023**, per anni **2 (due)**, dunque sino al **12/06/2025**;

-ai sensi dell'art. 200 CCII il Tribunale di Ivrea con sentenza numero 18/2025, depositata in Cancelleria il 16/04/2025 ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di Sea Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. a Socio Unico, con sede in VILLANOVA CANAVESE, TO, VIA AIASSA 23 23, Cod.Fisc. 10833770018, P.Iva 10833770018;

-in data **12.06.2025** il contratto di affitto di ramo d'azienda cessa per fine contratto;

-stante l'incertezza dei tempi relativi all'espletamento della gara di **ARO TA/5**, il comune di Pulsano, nel frattempo, con **DGC n. 136 del 27.06.2024**, ha deliberato l'indirizzo politico di procedere con l'esperimento della procedura di gara prevista dell'art. 24 comma 2 della L.R. n. 24/2012 come sostituito dalla L.R. n. 20/2016, per l'affidamento della gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana;

-con la sopra menzionata delibera è stato nominato Responsabile del Progetto per la redazione del nuovo bando ed il successivo affidamento del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, servizi di igiene urbana e servizi complementari a ridotto impatto ambientale" sul territorio del Comune di PULSANO, il Responsabile del 6° Settore;

-con **D.D. LL.PP. n. 431 del 24.10.2024** è stato affidato definitivamente l'INCARICO PER REDAZIONE NUOVO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU ED ASSIMILATI CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO COMUNALE CON MODALITA' C.D. PORTA A PORTA – CIG. B3F93E6D7C" all'O.E. ECOTECHNICS SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA, corrente in CASALNUOVO DI NAPOLI VIA CICERONE -15 - P.IVA 10257711217;

-il progetto del nuovo servizio DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU ED ASSIMILATI CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO COMUNALE CON MODALITA' C.D. PORTA A PORTA, alla data odierna non è stato ancora consegnato a questo Ente dall'O.E. ECOTECHNICS SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA, per l'approvazione, così da consentire al RdP di procedere, con la massima sollecitudine, all'affidamento mediante gara-ponte per la gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana nel Comune di Pulsano;

Vista l'imminente scadenza (**12.06.2025**) del contratto **Rep. n. 370 del 18/05/2023**, nelle more dell'espletamento della procedura della gara ponte e/o in attesa di definizione dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, da parte dell'ARO 5/TA, **in via temporanea ed urgente**, di affidare, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato ed all'offerta tecnica, i servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo di **6 (sei) mesi**, a decorrere **dal 13 giugno 2025 e sino al 31 dicembre 2025**, salvo cessazione anticipata, ove in tale lasso di tempo si fosse provveduto alla definitiva aggiudicazione della gara ponte, ovvero della gara ARO, e in ogni caso, sino alla data di inizio del nuovo servizio;

CONSIDERATO che, a partire dal **13/06/2025** il Comune di Pulsano si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

ATTESO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale e indifferibile, attenendo alla cura e alla tutela della sanità, salute della cittadinanza e dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more della conclusione delle procedure relative alla predetta gara ponte e/o della gara ARO 5/TA, di garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e d'igiene pubblica, in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che, l'interruzione degli stessi, possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica e all'ambiente;

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more della conclusione delle procedure di aggiudicazione della gara-ponte e/o della gara ARO 5/TA;

VISTA la nota Pec del **12/06/2025**, con la quale, si invitava la Società AL.MA. ECOLOGIA SRL a voler manifestare formalmente disponibilità all'esecuzione dello svolgimento dei servizi di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni del contratto **Rep. n. 370 del 18/05/2023**, per il periodo dal **13.06.2025 al 31.12.2025**;

VISTA la nota di riscontro della Società AL.MA. ECOLOGIA SRL **prot.13369 del 12/06/2025**, con la quale viene confermata la disponibilità a proseguire il servizio di igiene urbana;

VISTI:

- **l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;

- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 13 febbraio 2004, con il quale il Ministero ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui, il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

- **l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006** stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza, di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale, o il Presidente della provincia, ovvero, il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti,

per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);

- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

RITENUTO PERTANTO, per quanto di competenza, di dover emettere, ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

RICHIAMATO il sopra citato **art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000**, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco, quale Autorità Locale in materia d'igiene e sanità pubblica;

ORDINA

alla Società **AL.MA. ECOLOGIA srl**, avente sede a Corato (BA) in Via Savonarola n.9 - P. IVA 08689750720, attuale affidatario del servizio, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico - sanitaria, l'esecuzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto **Rep. n. 370 del 18/05/2023**, l'esecuzione dei servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo decorrente dal **13 GIUGNO 2025 sino al 31 DICEMBRE 2025**, salvo interruzione anticipata in caso di conclusione delle procedure di aggiudicazione della gara-ponte e/o della gara ARO 5/TA.

DISPONE, INFINE,

- **la notifica** mediante trasmissione con PEC della presente ordinanza alla Società AL.MA. ECOLOGIA srl avente sede a Corato (BA) in Via Savonarola n. 9 - P. IVA 08689750720, ditta esecutrice del servizio in corso (almaecologiasrl@pec.it);

- **la pubblicazione** della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;

- **la trasmissione**, a mezzo Pec, della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- al Consigliere Comunale Salamida A. Giovanna delegata a: "ECOLOGIA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA": consigliere.salamida@comune.pulsano.ta.it ;

- al Responsabile del 6° Settore del Comune di Pulsano, per l'adozione degli atti correlanti: derrico.cosimo@comune.pulsano.ta.it ;

- al DEC, individuato - Arch. Pacella Cristoforo, con studio in Via Santa Lucia n. 11 – 85055 Picerno (PZ): dec.cittapulsano@pec.it ;

- al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Pulsano: ludovico.pasquale@comune.pulsano.ta.it ;

- Alla Stazione dei Carabinieri di Pulsano: tta22536@pec.carabinieri.it ;

- All'UTG – Prefettura di Taranto: protocollo.prefta@pec.interno.it ;

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Pulsano, li 12/06/2025

Il Sindaco

D'ALFONSO AVV. PIETRO